



**IL RETTORE**

**VISTA** la legge del 30.12.2010 n. 240, modificata con Decreto Legge 9.02.2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella Legge 4.04.2012 n. 35;

**VISTA** la delibera del Senato Accademico del 29 gennaio 2013 con la quale è stato dato mandato al Rettore di costituire una Commissione per la regolamentazione del conferimento dei Dottorati di Ricerca Honoris Causa;

**VISTO** il D.R. n. 1286 del 16/4/2013 con il quale è stata costituita la Commissione per predisporre il Regolamento per il conferimento dei Dottorati di Ricerca Honoris Causa;

**VISTA** la delibera del Senato Accademico del 14 maggio 2013 con la quale è stato approvato il "Regolamento per il conferimento dei Dottorati di Ricerca Honoris Causa";

**DECRETA**

l'emanazione del "Regolamento per il conferimento dei Dottorati di Ricerca Honoris Causa".

L'allegato Regolamento è parte integrante al presente decreto.

Roma, 18/6/2013

f.to **IL RETTORE**



## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI DOTTORATI HONORIS CAUSA**

### **Art. 1**

Il presente Regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Università del titolo di Dottore di ricerca Honoris Causa.

### **Art. 2**

Il Dottorato Honoris Causa può essere conferito a personalità, di norma già laureate, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo, siano chiaramente riconosciuti a livello pubblico e che abbiano contribuito in maniera significativa alle discipline pertinenti il dottorato che viene conferito.

### **Art. 3**

La proposta di conferimento del Dottorato Honoris Causa viene approvata a maggioranza dai due terzi dei voti dal Consiglio di Dipartimento al quale afferisce il dottorato, previo parere favorevole del collegio del dottorato di riferimento.

Si può procedere a formulare proposte solo su dottorati attivi nell'anno accademico in cui viene formulata la proposta.

Il Senato Accademico esamina le proposte e procede all'approvazione del conferimento del Dottorato Honoris Causa.

### **Art. 4**

Il Senato Accademico può autorizzare per ciascun anno accademico una sola proposta per il gruppo di Dipartimenti che afferiscono alle singole Facoltà, quindi un conferimento per ogni Facoltà.

Qualora venissero presentate più richieste da parte di strutture afferenti alla stessa Facoltà sarà l'assemblea della stessa a decidere quale proposta debba essere sottoposta al vaglio del Senato Accademico.

Inoltre il Rettore può proporre, per ogni anno accademico, tre conferimenti di Dottorato Honoris Causa di interesse generale della Università.

### **Art. 5**

Il Dipartimento proponente partecipa ai costi di conferimento del Dottorato Honoris Causa.